



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N. Proposta 484 del 08/04/2016

OGGETTO: APPELLO INCIDENTALI PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CONTRO LA SENTENZA PARZIALE DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 6834/2015 - AFFIDAMENTO INCARICO

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il Tribunale dei Minori di Lecce, nel 1992 disponeva il ricovero presso l'istituto Nostra Famiglia di Ostuni, di A.F. affetta da tetraparesi spastica, microcefalia ed epilessia generalizzata convulsiva, con spese a carico del Comune di Melpignano;

Con successivo provvedimento del 12.11.1992 il Tribunale dei Minori di Lecce affidava la minore A.F. nella Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini, con facoltà di curare l'affido terapeutico ai coniugi G.M e F.S di Cuneo;

Con successivo provvedimento del 20.3.1997 Il Tribunale dei minori di Lecce rettificava il precedente provvedimento e poneva le spese a carico della ASL di competenza (Maglie);

Il 13 febbraio 2005 la minore veniva trasferita nel Comune di Cuneo;

Con atto di citazione notificato il 27.12.2010 l'associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII", conveniva in giudizio Gestione Liquidatoria della ex USL LE/8 di Maglie, l'Azienda Sanitaria di Lecce ed il Comune di Melpignano (LE), al fine di ottenere il risarcimento per dei costi relativi alle rette di inserimento della disabile F.A. nelle proprie strutture disposto con provvedimento del Tribunale dei minorenni di Lecce il 12.11.1992, poi modificato con provvedimento del 20.3.1997;

Il Comune di Melpignano, l'Ex USL LE/8 e l'ASL di Lecce si costituivano in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ossia l'ATO del Distretto socio assistenziale di Maglie, il Comune di Cuneo e l'ASL CN1, queste due in quanto la sig.na A.F. si trova ricoverata presso la Casa famiglia San Giovanni Bosco di Cuneo, sita in frazione S. Rocco Castagnaretta;

Alla luce di quanto sopra, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 73 del 13 marzo 2012, ha autorizzato la costituzione in giudizio avanti al Tribunale di Lecce.

Con successiva determinazione n. 39 del 15 marzo 2012 era stato affidato l'incarico di difesa legale dell'ente agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Chiapale Cinzia Anna dello Studio legale Barosio di Torino e all'avvocato De Mauro Antonino Tommaso del Foro di Lecce, quale domiciliatario.

Con sentenza del Tribunale di Lecce n. 6834/2010, depositata in cancelleria il 24 giugno 2015, il giudice, pronunciando sulla domanda attorea condannava il Comune di Melpignano al pagamento in favore dell'Associazione papa Giovanni XXIII delle somme dovute per le rette giornaliere di A.F. dalla data dell'ingresso nella struttura sino al 3.7.2008, oltre ad interessi legali sul presupposto che la prestazione in oggetto in favore della A.F. abbia avuto sin dall'origine natura socio assistenziale;

Con atto di citazione in appello in data 20 novembre 2015, il Comune di Melpignano formulava richiesta di appello alla Corte d'Appello di Lecce contro l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nonché nei confronti di: Gestione Liquidatoria della ex USL LE/8 di Maglie, Azienda Sanitaria di Lecce, Associazione dei Comuni d'Ambito territoriale sociale di Maglie, ASL CN1 e Comune di Cuneo finalizzata alla riforma della sentenza del giudice di prime cure per carenza di legittimazione passiva dell'ente, con conseguente accertamento dell'obbligo dell'ex gestione liquidatoria ASL Maglie e ASL di Lecce al pagamento delle stesse rette per il periodo che precede il compimento della maggiore età da parte della A.F.

Con delibera n.22 del febbraio 2016 la On.le G.C.. autorizzava, per le motivazioni in premessa indicate, la costituzione del Comune di Cuneo, nel procedimento civile n. 1417/2015 R.G., avanti alla Corte di Appello di Lecce, promosso dal Comune di Melpignano contro l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nonché nei confronti di: Gestione Liquidatoria della ex USL LE/8 di Maglie, Azienda Sanitaria di Lecce, Associazione dei Comuni d'Ambito territoriale sociale di Maglie, ASL CN1 e Comune di Cuneo per il pagamento delle rette di inserimento della disabile F.A. nelle proprie strutture

Successivamente, con atto in data 8.3.2016, l'associazione Papa Giovanni proponeva appello incidentale contro la sentenza parziale del Tribunale di Lecce n. 6834/2015 nella parte in cui aveva respinto la richiesta dell'Associazione Papa Giovanni di condanna al pagamento, previo accertamento dell'obbligo del Comune di Melpignano o in subordine dell'ASL di Lecce, delle rette di inserimento di A.F. nel periodo decorrente dal giorno successivo al compimento delle maggiore età, ossia dal 4.7.2008 ;

Con delibera n. 80 del 7 marzo 2016 la On.le Giunta Comunale autorizzava, per le motivazioni in premessa indicate, la costituzione del Comune di Cuneo, nell'appello incidentale di cui sopra;

In considerazione del lavoro già svolto in merito alla vertenza in oggetto, si ritiene opportuno affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio, Briccarello Marco e Antonio Tommaso De Mauro – che hanno dato la loro disponibilità – anche l'incarico di difesa delle ragioni dell'ente nel giudizio incidentale avanti alla Corte d'Appello di Lecce;

Richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 22 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 7 gennaio 2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;

visto il Decreto del Sindaco n. 17 del 30 dicembre 2015 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Bosio Stefania per il Servizio Affari Legali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

DETERMINA

1. di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio e Briccarello Marco dello Studio Barosio, con sede in Torino — corso Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRS VTR 39C08 L219D - P.I. 01371650019) e De Mauro Antonio Tommaso dello Studio De Mauro, con sede in Lecce — via Monte San Michele n. 10, muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, previa valutazione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Lecce, a seguito di appello proposto dal Comune di Melpignano e in premessa meglio illustrato;
2. di impegnare – a titolo di onorari ed esposti - che la somma presunta di € 2.537,60 – comprensiva di IVA e CPA nella misura di legge - alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, capitolo 330030 « Prestazioni professionali e specialistiche – Legale » del bilancio 2016 [Centro di costo 01083 – SIOPE 1331] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del Dirigente del Servizio Affari Legali, ai sensi degli articoli 32 e 33 del vigente «Regolamento di Contabilità», nei limiti degli importi impegnati;
4. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
5. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è la sottoscritta Dott.ssa Bosio Stefania, dirigente del Servizio Affari legali;
6. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

Il dirigente
Dott.ssa Bosio Stefania



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 484 del 2016

N. 435 del 11-04-2016 del Registro Generale

OGGETTO: APPELLO INCIDENTALI PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII CONTRO LA SENTENZA PARZIALE DEL TRIBUNALE DI LECCE N. 6834/2015 - AFFIDAMENTO INCARICO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2016, Capitolo: 00330030, Impegno: 20160002281/0, Importo: 2.537,60

Cuneo, 11-04-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)